

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DI CONFINDUSTRIA BULGARIA**

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

L'adesione decorre dalla ratifica del Consiglio Generale (di seguito CG)

La decisione positiva/negativa assunta dal CG viene comunicata a mezzo posta elettronica all'interessato e a tutti i soci effettivi.

Contro la delibera negativa del CG ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dall'ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

Contro la delibera di ammissione possibilità di ricorso, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, per i soli soci effettivi al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al 2° linea. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

Dimissioni da rassegnare con lettera raccomandata con almeno 1 (un) mese di preavviso; mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo fino alla naturale scadenza del termine.

Recesso del socio:

- per voto contrario a modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso;
- in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.

Risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione senza possibilità di ricorso ai Probiviri per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo; deliberata dal CP; cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.

Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il CP ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il CP ha la facoltà di

deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

Cessazione dell'attività aziendale.

CAPO III - Sanzioni

Censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale

Sospensione dell'impresa associata, deliberata dal CP per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni

Decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante

Espulsione dell'impresa associata, deliberata dal CG a maggioranza qualificata dei due terzi in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal CP - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari

Radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal CG in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità

Impugnazione: ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I - Convocazione delle riunioni

Comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno; trasmissione, anche differita, entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi, della relativa documentazione.

Preavviso

Assemblea: pubblicazione, ai sensi di legge, di un Invito nel Registro commerciale presso l'Agenzia delle Iscrizioni almeno 1 mese prima della data dell'assemblea; comunicazione ai soci entro 15 giorni prima, ridotti a 7 in caso di urgenza; riduzione non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento

CG e CP: da 5 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.

Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente

Assemblea: su richiesta del CG o almeno dal 15 al 20% dei voti totali

CG, CP: su richiesta di da 1/3 a 1/4 dei componenti

CG: possibile richiesta anche da parte dei Revisori Contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

Autoconvocazione: con le medesime frazioni di cui al precedente alinea in caso di inerzia del Presidente protratta a 10 giorni dalla richiesta.

Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente di CG e CP.

Integrazione dell'ordine del giorno:

di iniziativa del Presidente: per Assemblea fino a 48 ore prima e per CG e CP fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;

in apertura dei lavori: ammessa se richiesta

- dal 50 al 70% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;
- da almeno la metà dei componenti di CG e del CP, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente alinea.

Ad inizio anno solare comunicazione di un calendario delle riunioni ordinarie per CG e CP.

CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni

Quorum costitutivi:

- A prescindere di quanto previsto nell'art. 27 e 29 della Legge per le persone giuridiche senza fini di lucro,
 - Assemblea: almeno il 20% dei voti esercitabili; nessun quorum trascorsa un'ora ovvero in una successiva specifica riconvocazione con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili
 - CG: 1/3 dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti
 - CP: maggioranza dei componenti
- nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori
- solo per CG e CP concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza

Presidenza: Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Vicario o quello più anziano di età associativa.

Segreteria:

- Assemblea, CG e CP: le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore o altra risorsa individuata all'interno della tecnostruttura associativa;
- a sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi

Deleghe: presenza non delegabile nel CP e CG.

Diritto ad un solo voto in caso di partecipazione a più titoli in CG.

La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo con possibilità di completamento progressivo della sua composizione. Comunque, nel caso di dimissioni e/o altre cause di cessazione dei componenti del CG, esso può durare in carica fino alla fine del proprio mandato a patto che venga rispettato il quorum minimo previsto dalla legge, ovvero 50 + 1.

Non sono ammessi inviti permanenti – esclusi quelli di diritto – ma solo a singole riunioni in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.

Amnesso svolgimento simultaneo dell'Assemblea in più sedi attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza; in tal caso la Segreteria e la Presidenza dell'Assemblea sono collocate presso la sede legale con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.

Le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede legale.

Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione generale di ciascuna Associazione; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

CAPO III – Deliberazioni e verbali

Quorum deliberativi generali.

In Assemblea e CG: maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche.

In CP: maggioranza semplice tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche.

In Assemblea, CG e CP: le schede nulle non hanno rilevanza ai fini del calcolo quorum.

Quorum deliberativi speciali.

A prescindere da quanto previsto nell'art. 29 della Legge per le persone giuridiche senza fini di lucro, ai fini delle modifiche statutarie viene previsto quanto segue:

In Assemblea occorre la maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti esercitabili; i

In CG occorre la maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali.

Scioglimento: in Assemblea occorre la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei voti esercitabili; in CG maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali.

Modalità di votazione

scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; $\frac{1}{4}$ dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento; opportuno frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza

votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora per Assemblea e a 15 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e

di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del CG

votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità.

partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto

proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite

verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea, CG e CP; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti

approvazione dei verbali: per Assemblea con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio a tutti i soci; per tutti gli altri organi in apertura della seduta successiva; possibilità, entro 10 giorni, di richiedere rettifiche prima dell'approvazione

consultazione dei verbali: ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione; rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.

CAPO IV - Referendum per modifiche statutarie

Procedura:

indetto dal Presidente, su proposta del CG

indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio e nomina di due scrutatori

almeno 20 giorni tra la data di indizione e lo scrutinio

relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum e quesiti referendari formulati in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative

ciascun socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.

TITOLO III CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

Gratuità generalizzata delle cariche; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

Rotazione – durata massima dei mandati

Presidente: un mandato di 4 anni senza possibilità di ulteriori rielezioni. La eventuale rielezione è ammessa trascorso almeno un mandato.

Vice Presidenti, componenti organi direttivi e di controllo: 8 anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una *vacatio* di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.

In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, In CG è prevista la possibilità di integrazione tramite il subentro del primo dei non eletti dalla "Liste di riserve". Nella predetta lista sono inseriti tutti i candidati non eletti che comunque hanno ricevuto almeno 15% delle preferenze dei voti. Elezioni suppletive del CG per la sua ricomposizione nel caso in cui lo stesso scenda al di sotto della metà dei propri componenti iniziali; In caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.

CAPO II – Requisiti di accesso

In caso di concorso alla Presidenza e al CP dell'Associazione non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello statuto confederale.

Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.

Verifica delle candidature da parte del Collegio speciale dei Probiviri;

CAPO III – Decadenza

Mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento: in assenza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare; non ammessa la giustificazione dell'assenza dopo l'inizio della riunione.

Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.

In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; facoltà del Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.

A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

TITOLO IV ELEZIONI

CAPO I - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili

Modalità preferenziale di raccolta per formazione liste: autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.

Per Probiviri e Revisori contabili: candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Importante far ricadere la scelta su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza. Il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere iscritto all'albo dei Revisori Contabili in Bulgaria o in Italia. I membri del Collegio devono essere in possesso di una laurea in Economia o Finanza

Esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti disposta dal Collegio speciale dei Probiviri; possibile ricorso ai restanti Probiviri.

Inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità: predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.

Il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire: sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi ma il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.

Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

Il sistema di voti seguirà il seguente meccanismo:

a) Regola generale di voto:
Rispetto alla categoria d'azienda ossia:

Per le grandi – 8 voti
Per le medie – 4 voti
Per le piccole – 2 voti

I criteri per identificare la categoria delle imprese associate sono i seguenti:

GRANDE IMPRESA:

fatturato annuo uguale o superiore a BGN 10 000 000
investimento effettuato in BG uguale o superiore a BGN 5 000 000
numero di dipendenti superiore alle 200 unità

MEDIA IMPRESA:

fatturato annuo compreso tra BGN 2 000 000 e BGN 10 000 000
investimento effettuato in BG compreso tra BGN 1 000 000 e BGN 5 000 000
numero di dipendenti da 21 a 200 unità

ALTRI:

tutte le piccole imprese che non rientrano nei precedenti requisiti, nonché tutte le persone fisiche o giuridiche ammesse in qualità di Associati effettivi di Confindustria Bulgaria.

b) nel caso in cui si tratta di un socio sostenitore, i voti sono come segue:
Per le grandi – 12 voti
Per le medie – 6 voti
Per le piccole – 4 voti

- c) nel caso di persone collegate ai sensi del Codice di procedura assicurativo-fiscale bulgaro (cosiddette 'gruppi di aziende'), si applicherà le seguente regola: secondo i principi di cui al punto a) e punto b) di cui sopra, si individua l'azienda che prende il maggior numero di voti e li si attribuisce il predetto numero, mentre per le altre aziende del gruppo, sempre seguendo i principi di cui al punto a) e punto b) di cui sopra, si procede al conteggio di tutti i voti accumulati ed il predetto viene dimezzato. Dalla somma fra il voto attribuito all'azienda più premiata con quello dimezzato delle altre aziende del gruppo, si arriverà al punteggio finale da attribuire al gruppo medesimo (o comunque ad ogni singola azienda appartenente).
- d) ogni rappresentante di socio con diritto di voto potrà ricevere solo una delega da altri soci.
- e) hanno diritto di voto per gli organi direttivi dell'associazione (presidente, consiglio generale, arbitri e revisori) e di essere eletti come tali tutti i membri effettivi dell'associazione che abbiano versato almeno 2 quote associative dalla loro ammissione come membri effettivi a pieno titolo.

CAPO II – Procedura per l'elezione del Presidente

Consultazioni: la Commissione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 5 date d'incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non accettati i fax.

Amnesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto.

Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione da' lettura della relazione dinanzi al Consiglio generale.

Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del CG.

Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.

In caso di due o più candidati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.

Numero massimo di 3 candidati per il voto del CG.

Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:

- a. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;
- b. in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum;
- c. in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum;
- d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.

Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo statuto.

Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal CG.

Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal CG.

In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in CG.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal CG non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

CAPO III – Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti

Il Presidente designato dal CG individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del CG.

Il CG delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.

L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

TITOLO V ORGANI DI CONTROLLO

CAPO I - PROBIVIRI

Spetta ai probiviri, in composizione 3 per 3, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Ricorso ai Probiviri potrà essere presentato da ogni socio effettivo dell'Associazione tramite una domanda scritta nel quale viene dettagliatamente descritto l'iter della controversia. I probiviri si attivano e riuniscono nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento in cancelleria della predetta domanda. Ove ritengono opportuno, i predetti potranno rinviare ad un'altra seduta con la partecipazione della controparte citata. Altrimenti potranno chiedere delucidazioni scritte dall'altra parte onde necessario.

I probiviri si pronunciano con un parere scritto da notificare per iscritto alle parti.

All'inizio di ogni anno i sei Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

CAPO II - REVISORI CONTABILI

I Revisori contabili si riuniscono almeno tre volte all'anno e vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

TITOLO VI
CATEGORIE VERTICALI (MERCEOLOGICHE)

CAPO I - REQUISITI

La categoria verticale (merceologica) potrà essere costituita, previo riconoscimento e approvazione dal CG.

La categoria avrà il diritto di nominare un suo rappresentante nel CG che avrà ad affiancare gli altri membri del Consiglio e d i consiglieri eletti in Assemblea se il gruppo merceologico presenta i seguenti criteri e requisiti:

- appartenenza delle aziende nell'ambito specifico di categoria (ai sensi del rispettivo oggetto sociale);
- almeno 20 (venti) aziende associati;
- i predetti soci, dal punto di vista finanziario, devono accumulare come ammontare insieme di quote associative almeno 18 000 BGN. La detta somma potrà essere aumentata tramite decisione del CG all'inizio di ogni anno.

Il presente Regolamento sostituisce ogni altro documento applicato in precedenza interamente.